

ORDINANZA MUNICIPALE
SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(del 07.03.2011)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(del 07.03.2011)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- gli articoli 192 LOC, 26 e 28 RALOC;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp);
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp);
- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP);
- il regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP);
- l'art. 170 del Regolamento comunale dell'11.02.2010;
- le norme di attuazione del piano regolatore;
- la risoluzione municipale del 7.03.2011;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

¹La presente ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

²Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

Art. 2
Definizioni

¹L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dalla RLimp.

²Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3
Obbligo

La posa o l'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione preventiva da parte del Municipio.

Art. 4
Validità

¹L'autorizzazione rilasciata a titolo personale del beneficiario ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

²L'autorizzazione può essere modificata e revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

³L'impianto autorizzato deve essere installato entro 6 mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

⁴Ogni modifica o cambiamento dell'impianto autorizzato necessita di una nuova procedura di autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5
Notifica - Esenzioni

¹Necessitano di una semplice notifica all'ufficio di polizia:

a) gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere, mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor).

²Non necessitano di autorizzazione:

- a) le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- b) le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;
- c) le colonne e gli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica.

²Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 6
Divieti

¹Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

²Sono inoltre vietati:

- a) l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di

eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;

- b) la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- c) la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

³Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e il consumo di tabacco.

Art. 7
Obblighi del
beneficiario

¹Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

²Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della rimozione dell'impianto autorizzato:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso all'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia;
- quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 8
Domanda

¹La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o sul sito internet ufficiale del Comune (www.comune-paradiso.ch), rubrica sportello virtuale.

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9
Coordinamento con
la licenza edilizia

¹È richiesta la licenza edilizia per gli impianti pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da pregiudicare gli interessi di terzi.

²La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.

Art. 10
Coordinamento con
il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 11
a) in generale

¹Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

²Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

³Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente, in base all'Ordinanza concernente l'occupazione provvisoria dell'area pubblica, alle proprietà private aperte al pubblico transito, per l'affissione e la pubblicità.

Art. 12
b) tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni è stabilito dall'Ordinanza municipale sul prelievo delle tasse di cancelleria.

Art. 13
c) tassa per
prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14
Esenzioni e riduzioni

¹Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

²Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Norme edilizie

Art. 15
Esame della
domanda
(art. 11 NAPR)

¹Nell'esame della domanda il Municipio verificherà che l'esposizione dell'impianto non sia, per dimensioni, emissioni o aspetto estetico, deturpante per gli edifici, porticati, giardini, strade e piazze, nonché al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

²E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per quantità, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona e impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 16
Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa da fr. 100.— a fr. 10'000.--;
- la modifica/rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda in sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di modifica/rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 segg. della LOC (legge organica comunale).

Art. 17
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 9 marzo 2011

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 14.03.2011 al 28.03.2011

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.